“ Nulla può essere compreso senza immagini ”

Giudizi Penali
Foglio delle Notizie
Uffici Inquirenti/Requirenti

INDICE

(tra parentesi numero della/le slide)

≈ Normativa sul Pubblico Ministero n. 2

≈ Regole generali da n. 3 a n.31

≈ Foglio delle Notizie Pubblico Ministero parte processuale nel processo civile da n. 32 a n. 36

≈ Foglio delle Notizie fase indagini preliminari da n. 37 a n. 40

≈ Foglio delle notizie Pubblica accusa nel processo penale da n. 41 a n. 44 ≈ Procedure particolari da n. 45 a n. 61 { stralcio, abolitio crimis, archiviazione per infondatezza del fatto, altri casi di archiviazione, riapertura indagini, procedure contro ignoti, spese demolizioni, spese analisi stupefacenti, interprete/traduttore, revocazione ex art 412 c.p.p., impugnazione ex art. 572 c.p.p.,intercettazioni telefoniche e ambientali, traduzioni intercettazione telefoniche e ambientali, traduzione intercettazioni nella fase delle indagini, intercettazione del latitante, rogatorie, estradizioni, mandato d’arresto europeo, riconoscimento sentenze straniere , spese custodie }

≈ Trascrizione da n. 62 a n. 66 ≈ Tabelle riepilogative da n. 67 a n.73≈ Manuale operativo SIAMM (stralcio) da n. 74a n. 84

Corso in slide aggiornato Aprile 2024

a cura del dottor
Caglioti Gaetano Walter

Se ne autorizza l’uso purché ne venga indicata la fonte

by C. G W.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Art. 73. Attribuzioni generali del pubblico ministero.

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;

fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12

by C. G. W.

Art. 74.Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.

Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non può aver luogo.

...omississ.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Art. 75.Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa.

Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo.

Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

Per ogni "attività" del Pubblico Ministero si forma un fascicolo

Gli atti del fascicolo processuale del Pubblico Ministero confluiscono nel fascicolo del dibattimento se vi è rinvio a giudizio

Art. 3.
Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

Comma 2. Il fascicolo deve contenere:
Lettera c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;

ART. 280
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
(Testo Unico spese di giustizia)
Foglio delle notizie e rubrica alfabetica

1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito….*omississ*..

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

La tenuta, la chiusura e l'annotazione nel/del foglio delle notizie nel fascicolo processuale è OBBLIGATORIA anche quando non ci sono spese da annotare

{ Circolare 26 giugno 2003 n 9, Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 punto 6), lettera a), Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062, DOG.11/12/2017.0232170.U e Provvedimento del 7 gennaio 2021 }

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

Chiusura del foglio notizie anche quando non ci sono spese da annotare

foglio notizie negativo → Rinvio a giudizio → foglio delle notizie ATTESTAZIONE Passaggio altra fase

foglio notizie negativo → No Rinvio a giudizio → archivio foglio delle notizie chiuso con ATTESTAZIONE Non c'è titolo
(N.B. attualmente il file txt nell'applicativo SIAMM permette la dicitura NEGATIVO)

REGOLA GENERALE

by C. G. W.

Il FOGLIO DELLE NOTIZIE
dell'attività del
pubblico Ministero
va analizzato in rapporto a due fasi, o passaggi, che si hanno sia per le procedure per le quali vi è rinvio a giudizio sia per le procedure archiviate :

tenuta
e/o
annotazioni
articolo 3 lettera r) tusg
***"annotazione"* è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri**

L'annotazione è espressamente prevista dalla norma : articolo 280 c 1 e 2 tusg

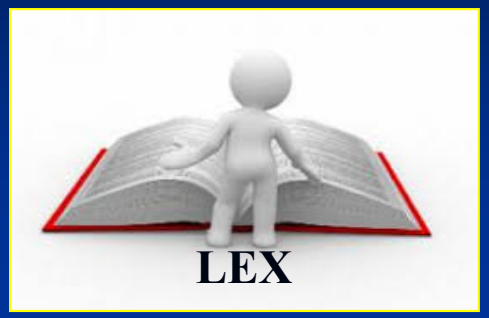

chiusura
e
attestazione
fase o passaggio prevista da disposizione ministeriale

il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito

{ cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004 prot. n. 116/1/10062, DOG.11/12/2017.0232170.U, Provvedimento 7 gennaio 2021 Min. Giustizia in Foglio diretto}

REGOLA GENERALE

by C. G. W.

Ai sensi della circolare 9/03 ***il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l'ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali.***

DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U ***il foglio notizie sia sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero***
(MIA NOTA = in questo caso quello che difetta non è la mancanza di titolo come accade ad esempio se manca la disposizione ex art. 110 o 133 tusg, ma l'esistenza proprio della spesa)

Provvedimento 7 gennaio 2021 Min. Giustizia ***Il foglio delle notizie deve essere compilato, anche ove difettino crediti da recuperare dovendo in tal ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero".***

by
C. G. W.

REGOLA GENERALE

La Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Ministero Giustizia al punto 6), lett. a) espressamente prevede che *«il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale», senza operare alcuna esclusione a riguardo.*

la circolare DAG.01/02/2021.0020266.U ribadisce la necessità alla corretta compilazione *e per ciascuna fase del giudizio del foglio notizie affinché al momento della riscossione non siano tralasciate somme da introitare in favore dello Stato*.

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

ANNOTAZIONE
nei registri mod. 1/A/SG e 2/A/SG
e nel foglio delle notizie

Annotazione spese anticipate e/o prenotate a debito necessarie all'attività del Pubblico Ministero

nelle ipotesi

di :

- ***parte nel processo civile***
- ***pubblica Accusa nel processo penale***
- ***nelle attività di indagine***

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

ANNOTAZIONE
nei registri mod. 1/A/SG e 2/A/SG
e nel foglio delle notizie

Annotazione
spese anticipate
e/o
prenotate a debito
a favore dell'indagato
ammesso al patrocinio
a Spese dello Stato

ART. 74 tusg (Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato…..

ART. 75 tusg(Ambito di applicabilità)

2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione…...

REGOLA GENERALE

annotazione
reg. spese e foglio notizie

by
C. G. W.

Ufficio di Procura *annotazione spese nei registri spese* e nel *foglio notizie*

spese anticipate nelle **fasi di indagini** a prescindere se l'indagato sia stato, o meno, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
→ - consulenze
- intercettazioni
- custodie
- traduzioni
→ Spese da annotarsi nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie

spese anticipate occorrenti al Pubblico Ministero durante la **fase processuale civile o penale**
→ -consulenze
- testimoni
-copie
→ Spese da annotarsi nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie

-copia pareri in procedimenti di volontaria giurisdizione richieste da parte ammessa al patrocinio
→ spese prenotate a debito da annotarsi nel reg. mod. 2/A/SG e nel Foglio delle Notizie

Quando iscrive una causa civile il Pubblico Ministero è tenuto alla dichiarazione di valore
Contributo unificato e anticipazione forfettaria dei privati ex art. 30 tusg
Prenotate a debito e annotate nel foglio delle notizie a cura della Cancelleria civile

REGOLA GENERALE

by C. G. W.

Annotazione e chiusura del foglio delle notizie delle Uffici del Pubblico Ministero

Ufficio requirente per spese occorrenti nella :

fase delle indagini

- spese di giustizia
- ≈ consulenze,
- custodie,
- traduzioni cap.1360
- ≈ intercettazioni telefoniche e ambientali cap. 1363

Le spese che si producono , nelle attività di indagini, vengono **ANNOTATE** a cura delle segreterie P.M. nei registri spese e nel foglio delle notizie trasmesso, in caso di rinvio a giudizio, con **ATTESTAZIONE passaggio ad altra fase** , alla cancelleria del giudicante che provvederà alla **chiusura e attestazione** unitamente alle eventuali spese sorte nel processo in relazione all'esito del giudizio

fase Processuale Civile o penale

- spese di giustizia
- ≈ testimoni,
- consulenze cap.1360

Le spese che si producono nel processo civile e penale per le attività del Pubblico Ministero vanno **ANNOTATE**, con le altre spese che si producono nel processo dalla cancellerie del giudicante nei registri spese e nel foglio delle notizie del giudizio.

La cancelleria del giudicante, civile o penale, provvederà alla **CHIUSURA** e **ATTESTAZIONE** in relazione all'esito del giudizio

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

PROCESSO PENALE MINORILE

obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura in merito agli adempimenti sulla tenuta del foglio delle notizie nel processo penale minorile, nel caso di sentenza irrevocabile o di altro provvedimento definitorio del giudizio

cfr. provvedimento 7 gennaio 2021

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

Negli Uffici di procura sono tenuti i registri spese
≈ mod. 1/ A/SG spese *anticipate*
≈ mod. 2/ A/SG spese *prenotate a debito*

Articolo 3 lettera s tusg
***"prenotazione a debito"* è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;**

ipotesi di spesa prenotata a debito negli uffici di procura si ha, per gli affari civili, in caso di richieste copie da parte di soggetto privato ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Articolo 3 lettera t) tusg
***"anticipazione"* è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;**

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

FOGLIO
delle
NOTIZIE
tenuta
e
annotazioni
articolo 280 c 1 e 2 tusg

ART. 280 (R)
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

Comma 2. ***L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.***

REGOLA GENERALE

nel Foglio delle notizie
vanno annotate esclusivamente le somme che
lo Stato anticipa nelle forme
della "prenotazione a debito"
e della "anticipazione"

*** *Fonte: articolo 280* Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115e circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003**

nel nuovo applicativo SIAMM
con l'annotazione sui registri mod. 1/A/SG e 2 /A/SG
si ha l'implementazione del foglio notizie

{ *cfr.* vademecum dell' 11 dicembre 2017 al paragrafo 3 a) – Note sulla compilazione- dispone che *"il foglio notizie sia gestito utilizzando l'apposita funzionalità del SIAMM che permette l'automatica iscrizione sullo stesso delle spese registrate sul Mod. 1/A/SG (spese anticipate dall'Erario) e di quelle registrate sul Mod. 2/A/SG (spese prenotate a debito)* }

REGOLA GENERALE

gestione telematica del foglio delle notizie

Riferimenti :

vademecum 11 dicembre 2017 paragrafo 3 a)

DOG.11/12/2017.0232170.U

DOG.28/06/2018.0142755.U

by C. G. W.

"il foglio notizie deve essere gestito utilizzando l'apposita funzionalità del SIAMM che permette l'automatica iscrizione sullo stesso delle spese registrate sul mod. 1/A/SG (spese anticipate dall'Erario) e di quelle registrate sul modello 2/A/SG (spese prenotate a debito).

Si ribadisce l'assoluta necessità che gli uffici abbandonino la gestione cartacea del foglio delle notizie evidenziandosi che l'attuale versione del SIAMM 2.0 permette una gestione quasi interamente digitale del foglio delle notizie ; lo stesso, una volta implementato telematicamente , potrà essere sottoscritto mediante username e password dell'operatore.

E' quindi necessario che i registri 1/A/SG e 2/A/SG vengano costantemente implementati nel corso del procedimento giudiziale in modo da permettere l'automatica compilazione del foglio notizie.

REGOLA GENERALE

Il Foglio Notizie essendo finalizzato al recupero di spese, esistendone le condizioni, è

DOCUMENTO CONTABILE

da qui la necessità della massima attenzione nella tenuta dello stesso (cfr = art. 280 comma 1 *nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie...)* per non incorrere in responsabilità contabile (cfr= punto 6 circolare 9/2003) e, di conseguenza, rispondere per danni erariali

Ai sensi della circolare DAG10/07/2011.0097630.U *"..si raccomanda che la redazione del foglio notizie sia effettuata in modo chiaro sia per quel che riguarda la natura della spesa che dovrà essere indicata in ragione della specifica tipologia e non con il codice tributo, sia per quel che attiene all'importo dovuto.."* .

Nel foglio delle notizie andranno riportate, per data, importo e tipologia:
- tutte le spese prenotate a debito
- tutte le spese, ripetibili, anticipate dall'erario

All'atto in cui il magistrato, anche con riferimento al PM , liquida una spesa la stessa va riportata nel mod. 1/ASG e annotata nel Foglio notizie e il decreto , regolarmente comunicato, va trasmesso al Funzionario Delegato per il successivo pagamento

REGOLA GENERALE

by C. G. W.

sottofascicolo per le spese di giustizia

Ai sensi della circolare 9/03 ***È opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio notizie e copia degli atti relativi ai pagamenti effettuati..” .***

Nota 1/14047/44/NV(U)03 del 5 novembre 2003

In materia di patrocinio a spese dello Stato deve essere necessariamente formato un fascicolo di ufficio per ogni istanza presentata (artt. 93 e 126, comma 3, TU spese di giustizia) nel quale deve essere inserita la documentazione prodotta dall’interessato nonché l’originale provvedimento di ammissione , di inammissibilità o di rigetto..

In considerazione dello stato in cui generalmente versano i fascicoli processuali nonché delle esigenze di tutela dei dati personali dell’interessato (legge 31 dicembre 1996 n. 675) si ritiene preferibile che il fascicolo contenente gli atti e la documentazione prodotta dall’interessato sia conservato con separata fascicolazione e relativa raccolta.

Ciò oltre ad un alleggerimento del fascicolo processuale, consentirebbe il miglior esercizio della custodia per atti che se pur riguardanti il procedimento principale non sono necessari al suo svolgimento.

Nel contempo l’ammissione o la revoca risulterebbero da copie da inserire nell’incarto processuale

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

**Nelle fasi di competenza
del Pubblico Ministero
le spese prodotte
vanno sempre annotate
nei registri spese mod. 1/A/SG e 2/A/SG
e
nel foglio delle notizie**

**Il foglio delle notizie
deve
essere compilato**

anche ove

difettino crediti da recuperare
cfr. Provvedimento 7 gennaio 2021 Min. Giustizia

o sia sconosciuto l'autore del reato
"relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusosi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie."
Cfr. Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia

REGOLA GENERALE

foglio delle notizie va tenuto in tutti i fascicoli
<u>ma l'annotazione avviene</u>
<u>SOLO</u>
al sorgere di spese anticipate o prenotate a debito

nelle attività di indagini il foglio delle notizie va tenuto, anche se negativo, e si procede all'annotazione al formarsi di spese, generalmente anticipate, necessarie alle attività investigative-
esempio :
-nel caso di persona deceduta in pubblica via o in luogo pubblico sono a carico dello Stato, e quindi da annotarsi nel registro spese e nel foglio delle notizie , esclusivamente le spese necessarie alle indagine

REGOLA GENERALE

NON VANNO ANNOTATE nei registri spese e nel FOGLIO delle NOTIZIE

- le spese effettuate da altri organi di indagine se tali spese non sono state autorizzate o convalidate dal Pubblico Ministero

Vedi slide su procedura particolari

Foglio delle Notizie con dati errati

Al momento della predisposizione del presente lavoro il programma SIAMM non dà possibilità di apporre correzioni : il foglio va annullato

Dalla funzionalità 'Annullamento' è possibile richiamare il Foglio delle Notizie compilato ed annullarlo mediante la registrazione: si potrà così procedere ad una nuova compilazione dello stesso.

REGOLA GENERALE

spese "suppletive"
maturate successivamente
alla trasmissione Foglio delle notizie

con procedimento penale in corso

by C. G. W.

Circolare Ministeriale prot. n 1/9473/U/44/NV del 1 settembre 2004 ***" con le note indicate in epigrafe gli uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità da osservarsi nelle annotazioni delle spese di giustizia sul foglio delle notizie ex art. 280 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel caso in cui l'Ufficio che procede all'annotazione della spesa sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito non coincida con l'ufficio che detiene il fascicolo processuale nel quale viene mantenuto il foglio notizie ai fini del recupero del credito.***

A tale problematica, la scrivente direzione generale, ritiene di poter ovviare con formale comunicazione mediante la quale l'ufficio ove la spesa si è verificata comunica all'ufficio che ha la disponibilità del fascicolo processuale di procedere ad inserire le annotazioni di spesa da riportare nel foglio notizie ex art. 280 T.U."

L'Ufficio Inquirente procederà all'apertura e trasmissione alla cancelleria del giudicante di Foglio delle Notizie Integrativo

FOGLIO NOTIZIE INTEGRATIVO CHIUSO con ATTESTAZIONE trasmissione ad altra fase

REGOLA GENERALE

spese "suppletive"
maturate successivamente
al passaggio in giudicato della sentenza

by
C. G. W.

"... il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese "suppletive" cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di tal chè l'ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l'iscrizione dell'articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all'iscrizione dell'articolo di credito "suppletivo".
Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con l'evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti ..."
circolare Ministero della Giustizia Dipartimento Affari Giustizia Ufficio I prot. n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004

L'attuale applicativo non permette riapertura, per aggiunte al foglio delle notizie che andrà annullato e ricompilato con le spese suppletive

FOGLIO NOTIZIE SUPPLETIVO/INTEGRATIVO CHIUSO
con
ATTESTAZIONE
trasmissione ad altra fase

L'attuale applicativo SIAMM prevede la compilazione del foglio notizie in file txt che permette la dicitura trasmissione spese suppletive

In considerazione del sistema di recupero nel processo penale ex art 208 tusg da parte dell'ufficio competente all'esecuzione del giudicato appare attuativo del principio di economicità e celerità del procedimento a che gli Uffici del P.M. trasmetteranno i relativi fogli delle notizie integrativi agli uffici giudicanti " corrispondenti" = Procure della Repubblica ai Tribunali , Procure Generali alle Corti di Appello.
Compito delle cancellerie dei giudicati provvedere alla trasmissione agli ufficio recupero crediti competenti

REGOLA GENERALE

non coincidenza tra ufficio che procede all'annotazione e quello che detiene il fascicolo

by C. G. W.

Circolare Ministeriale prot. n 1/9473/U/44/NV del 1 settembre 2004 ....con le note indicate in epigrafe gli uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità da osservarsi nelle annotazioni delle spese di giustizia sul foglio delle notizie ex art. 280 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia **nel caso in cui l'Ufficio che procede all'annotazione della spesa sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito non coincida con l'ufficio che detiene il fascicolo processuale nel quale viene mantenuto il foglio notizie ai fini del recupero del credito.**

A tale problematica, la scrivente direzione generale, ritiene di poter ovviare con formale comunicazione mediante la quale l'ufficio ove la spesa si è verificata comunica all'ufficio che ha la disponibilità del fascicolo processuale di procedere ad inserire le annotazioni di spesa da riportare nel foglio notizie ex art. 280 T.U..

Le problematiche di cui alla richiamata circolare sono superate dalla condivisione tra gli uffici giudiziari delle annotazioni nell'applicativo SIAMM

REGOLA GENERALE

by C. G. W.

COMUNICAZIONI DECRETI di LIQUIDAZIONE

DECRETO liquidazione CTU nel processo civile

DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o CTP parte ammessa Nel processo civile

→ si comunicano al Pubblico Ministero e/o Procuratore Generale anche se non parti processuali ai soli fini dell'eventuale impugnazione ex articolo 170 tusg

PROCESSO PENALE

DECRETO liquidazione Perito si comunica

→ ≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)
≈ Perito
≈ Parte processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158 c.p.p.) , parte civile (vedi art. 154 c.p.p.)]

DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o CTP parte ammessa si comunica

→ ≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)
≈ Difensore , Consulente Tecnico di Parte
≈ Parti processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158 c.p.p.) parte civile (vedi art. 154 c.p.p.) esclusa la parte ammessa a favore della quale la spese è effettuata(nota 12/5/ 2016 n. 0087917/U)]

DECRETO liquidazione CTP del P.M. se liquidato dal giudicante si comunica

→ ≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)
≈ Consulente
≈ Parte processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158 c.p.p.), parti civili (vedi art. 154 c.p.p.)]anche se ammesse al pss]

FASE PRE PROCESSUALE

DECRETO liquidazione Consulente del P.M. si comunica

→ ≈ Consulente (vedi art. 151 c.p.p.)

REGOLA GENERALE

"al termine di ogni fase processuale , il funzionario [ndr = individuato dal dirigente] *addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.* [rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lett. d]

CHIUSURA e ATTESTAZIONE del FOGLIO delle NOTIZIE nel Processo civile e penale

alla definizione di ogni

fase / o / grado

del giudizio / o / delle indagini

apponendo

- data
- Importo Spese *Flaggando le spese prenotate a debito e le spese anticipate ripetibili*
- Attestazione
  - ≈ C'è Titolo
  - ≈ NON c'è titolo
  - ≈ Passaggio altra fase o grado

Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento. cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9

Processo penale minorile provvedimento 7 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 *"va ribadito l'obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura del suddetto registro "*

REGOLA GENERALE

Chiusura
Foglio delle Notizie

Ministeriali Giustizia n 9 del 26 giugno 2003n 116/1/10062 del 3 febbraio 2004 DOG.02/01/2017.0000670.U viene evidenziata … ***la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari***, *in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno* ***o più funzionari*** *addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero,* ***provvedendo alla relativa chiusura*** ..

" La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma, alla redazione e alla chiusura del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio".
Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 ,nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062

"si condivide l'operato del Tribunale di Salerno in ordine alla possibilità di adibire il cancelliere all'attività di chiusura del foglio notizie "
DOG.02/01/2017.0000670.U

Chiusura
Foglio delle Notizie

by
C. G. W.

REGOLA GENERALE

INDIVIDUAZIONE
DELLE SPESE RIPETIBILI
TRA QUELLE ANTICIPATE
(cfr. provvedimento del 14 luglio 2023 e DOG n.232170U del 12 dicembre 2017)

il sistema SIAMM presenta nel foglio delle notizie
le diciture di chiusura
che il funzionario responsabile deve,
alternativamente,
individuare apponendo il flag sulla relativa casella,
provvedendo alla successiva
stampa e sottoscrizione.
(NB. Nel fascicolo digitale prevista la firma digitale del foglio notizie)

compito dell'Ufficio giudiziario tenuto alla compilazione del foglio delle notizie, da trasmettere tramite sistema applicativo SIAMM, è pertanto quello di procedere all'individuazione delle spese ripetibili e poi di selezionare con apposito flag le spese ripetibili da imputare a ciascun condannato, per consentire ad Equitalia giustizia la creazione della partita di credito

REGOLA GENERALE

ATTESTAZIONE CHIUSURA FOGLIO delle NOTIZIE

by C. G. W.

"*al termine di ogni fase processuale , il funzionario* [ndr = individuato dal dirigente] *addetto procederà alla chiusura del foglio notizie,attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.*
[rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lettera d]

La sottoscrizione del foglio delle notizie costituisce assunzione di responsabilità" circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 e nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062

il foglio notizie va sempre chiuso con la dicitura:
"c'è titolo per il recupero" **ovvero** ***" non c'è titolo per il recupero«*** **o**
« **passaggio atti ad altra fase o grado o competenza vedi ultima nota della slide»**
Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse. [rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 conf. DOG.11/12/2017.0232170.U Provvedimento del 14 luglio 2023 in Filo diretto]

il foglio notizie, sia sempre chiuso con la dicitura: "c'è titolo per il recupero", ovvero " non c'è titolo per il recupero".
Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse.
Tra le attestazioni di chiusura del foglio notizie previste dal SIAMM 2.= è prevista anche la specifica previsione del " passaggio atti ad altra fase o grado o competenza" che essere compilata e sottoscritta dal funzionario responsabile. DOG.11/12/2017.0232170.U . comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U

L'attuale applicativo SIAMM prevede la compilazione del foglio notizie in file txt che permette la dicitura NEGATIVO

REGOLA GENERALE

by C. G. W.

ATTESTAZIONE CHIUSURA FOGLIO delle NOTIZIE

Ai sensi della circolare 9/03 *il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali* ***indipendentemente*** *dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l'ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali.*

La Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud. al punto 6), lettera a), espressamente prevede che *«il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale», senza operare alcuna esclusione a riguardo.*

DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U il foglio notizie sia sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero

(MIA NOTA = in questo caso quello che difetta non è la mancanza di titolo come accade ad esempio se manca la disposizione ex art. 110 o 133 tusg, ma l'esistenza proprio della spesa)

Chiusura e attestazione del foglio delle notizie anche quando non ci sono spese da annotare

foglio delle notizie

Pubblico Ministero

parte processuale

nel

giudizio civile

by
C. G. W.

CODICE di PROCEDURA CIVILE
(Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443)

by
C. G. W.

Libro primo – titolo II –
disposizioni generali : del Pubblico Ministero

Art. 69.(Azione del pubblico ministero)

Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 70. (Intervento in causa del pubblico ministero)

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
4) Abrogato
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

Art. Art. 71.(Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero)

Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire.

Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

72.(Poteri del pubblico ministero)

Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'art. 133.
Restano salve le disposizioni dell'art. 397.

Art. 69 c.p.c.,
il pubblico ministero
esercita l'azione civile nei casi espressamente previsti dalla legge.

esempi:
≈ opposizione ai decreti di liquidazioni spese ex articolo 170 D.P.R. 115/2002
≈ procedura fallimentare
≈ opposizione al matrimonio(art. 102 c.c.)
≈ nomina di un curatore in favore della persona scomparsa (art. 48 c.c.)
≈ in ambito societario (ad esempio per le richieste dei provvedimenti per sospette irregolarità amministrative, art. 2409 c.c.)

by C. G. W.

Spese, necessarie al Pubblico Ministero per e nel processo, da prenotarsi a debito o da anticiparsi, vanno annotate nei registri spese e Foglio delle notizie
a cura della cancelleria del giudicante
Il Pubblico Ministero ha, in quanto parte processuale, l'obbligo nelle cause che iscrive della dichiarazione di valore ai fini della quantificazione del contributo unificato

Art. 70 c.p.c. prevede i casi in cui è obbligatorio l'intervento del p.m. in una causa già iniziata:
≈ nei casi in cui l'intervento è previsto dalla legge
≈ nelle cause che, a norma dell'art. 69 c.p.c. avrebbe potuto proporre
≈ nelle cause matrimoniale, comprese quelle di separazione personale dei coniugi
≈ nelle cause concernenti lo stato e la capacità delle persone
≈ nelle cause di querela di falso
≈ nei casi in cui ravvisa un interesse pubblico

L'intervento del P.M. nelle cause *in cui si ravvisi un interesse pubblico* unitamente alla *tutela dei diritti dello Stato* ex art. 73 ordinamento giudiziario legittima, a parere dello scrivente, il potere/dovere del P.M. di chiedere correzioni di provvedimenti emessi in difformità di quanto disposto ex art. 110 e 133 testo unico spese di giustizia

I pareri e i visti da parte del Pubblico Ministero, in assenza di espressa normativa e/o direttive ministeriali, non comportano tenuta da parte degli Uffici di Segreterie del Foglio delle Notizie

foglio delle notizie

Procure della Repubblica

Spese nel Processo Civile

Nelle procedure in cui il Pubblico Ministero è parte necessaria o interveniente per le spese occorrenti per e nel processo civile (contributo unificato, anticipazione forfettaria, diritti di copia) trova applicazione l'articolo 158 tusg

→ Spese annotate nei registri spese e nel Foglio delle notizie a cura della cancelleria del giudicante che provvederà alla chiusura e attestazione in relazione al contenuto del giudicato
Il Pubblico Ministero ha, in quanto parte processuale, l'obbligo nelle cause che iscrive alla dichiarazione di valore ai fini della determinazione del contributo unificato

per le spese occorrenti all'attività processuale civile
(es. consulente di parte)

→ Essendo parte processuale si applicano le regole generali di liquidazione e il decreto di pagamento al CTP va (andrebbe) emesso dal magistrato giudicante con annotazione spese da parte della cancelleria
nella prassi può accadere che sia il P.M. ad emettere il decreto di pagamento in questo caso è la segreteria del P.M. che provvede all'annotazione nei propri registri e nel Foglio delle Notizie e trasmette il foglio notizie alla cancelleria del giudicante
alla chiusura e attestazione provvederà la cancelleria del giudicante in relazione al contenuto del giudicato

per le spese di notifica occorrenti all'attività processuale civile (es. , citazione testi)

→ notifiche atti, è l'UNEP stesso che comunica alla cancelleria civile

Foglio delle notizie

Procure Generali

Spese nel Processo civile

Nelle procedure in cui la P.G. è parte necessaria o interveniente per le spese occorrenti nel processo civile (contributo unificato, anticipazione forfettaria, diritti di copia) trova applicazione l'articolo 158 tusg

→ Spese annotate nei registri spese e nel Foglio delle notizie a cura della cancelleria del giudicante che provvederà alla chiusura e attestazione in relazione al contenuto del giudicato
Il Pubblico Ministero ha, in quanto parte processuale, l'obbligo nelle cause che iscrive alla dichiarazione di valore ai fini della determinazione del contributo unificato

spese occorrenti all'attività processuale civile (es. consulente di parte)

→ Essendo parte processuale si applicano le regole generali di liquidazione e il decreto di pagamento al CTP va (andrebbe) emesso dal magistrato giudicante con annotazione spese da parte della cancelleria
nella prassi può accadere che sia il P.G. ad emettere il decreto di pagamento in questo caso è la segreteria del PG che provvede all'annotazione nei propri registri e nel Foglio delle Notizie e trasmette il foglio notizie alla cancelleria del giudicante
alla chiusura e attestazione provvederà la cancelleria del giudicante in relazione al contenuto del giudicato

per le spese di notifica occorrenti all'attività processuale civile (es. , citazione testi)

→ è l'UNEP che comunica alla cancelleria civile

by
C. G. W.

foglio delle notizie

fase delle

indagini preliminari

CODICE di PROCEDURA PENALE

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

by C. G. W.

Parte Prima - Libro Primo - Titolo II – Soggetti : Pubblico ministero

Art. 51.Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate :

a) nelle indagini preliminari ……., dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ;

b)……

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo .

…omississ…

fase delle indagini

- ≈ consulenze, custodie, traduzioni cap.1360
- ≈ intercettazioni telefoniche e ambientali cap. 1363

ANNOTAZIONE
nei registri spese
nel foglio delle notizie
da parte della
Segreteria P.M. o P.G.

NON VANNO ANNOTATE
nei registri spese e nel FOGLIO delle NOTIZIE le spese effettuate da altri organi di indagine se tali spese non sono state autorizzate o convalidate dal Pubblico Ministero

foglio delle notizie
Procure della Repubblica

Spese nella fase delle indagini

per le spese occorrenti all'attività di indagini (consulenti , intercettazioni telefoniche e ambientali, perizie, custodie, traduzioni)

→ **è la segreteria del PM che provvede all'annotazione nei registri spese e nel Foglio delle Notizie**

- Con Archiviazione del procedimento il foglio delle notizie **chiuso** con **Attestazione non c'è titolo per il recupero**
  Vedi anche *slide stralcio*
- Con rinvio a giudizio (GIP, GUP o Dibattimento) a cura degli Uffici di Segreteria il foglio delle notizie viene chiuso e trasmesso, con **attestazione passaggio ad altra fase** , alla cancelleria del giudicante che, unitamente alle eventuali spese maturate nel processo , provvederà alla **chiusura e attestazione** in relazione all'esito del giudizio

Foglio delle notizie

Procure Generali

Spese nella fase delle indagini

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge

per le spese occorrenti all'attività di indagini
(es. consulenti , intercettazioni telefoniche e ambientali , perizie, custodie, traduzioni)

è la segreteria del P.G. che provvede all'annotazione nei registri spese e nel Foglio delle Notizie

Con Archiviazione del procedimento il foglio delle notizie chiuso con Attestazione non c'è titolo per il recupero
Vedi anche *slide stralcio*

Con rinvio a giudizio) a cura degli Uffici di Segreteria il foglio delle notizie viene chiuso e trasmesso, con attestazione passaggio ad altra fase , alla cancelleria del giudicante che, unitamente alle eventuali spese maturate nel processo , provvederà alla chiusura e attestazione in relazione all'esito del giudizio

by
C. G. W.

foglio delle notizie

Pubblica Accusa

nel

Processo penale

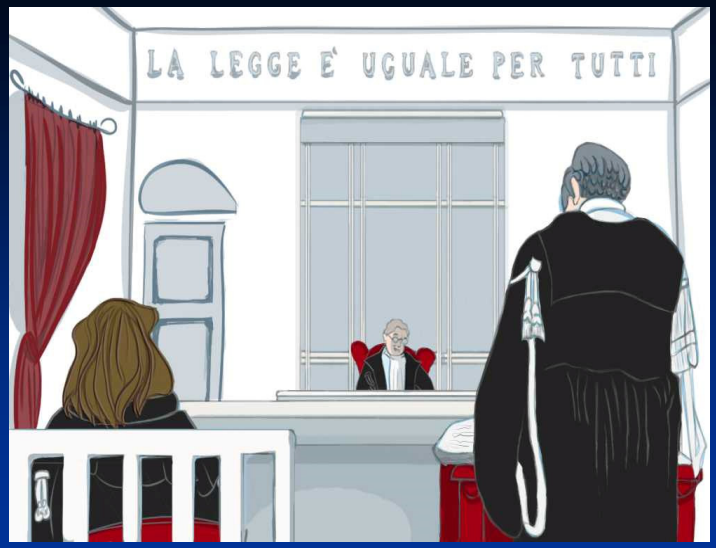

CODICE di PROCEDURA PENALE
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

Parte Prima - Libro Primo - Titolo II – Soggetti : Pubblico ministero

Art. 50.Azione penale.

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.

3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

CODICE di PROCEDURA PENALE
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

by C. G. W.

Parte Prima - Libro Primo - Titolo II – Soggetti : Pubblico ministero

Art. 51.Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate :

a) …… nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo .

…omississ…

foglio delle notizie

Procure della Repubblica

giudizi penali

Spese nel Processo Penale (Dibattimento, GIP,GUP)

per le spese occorrenti all'attività nel processo
(es. citazione testi, diritti di copia)

→ **è la cancelleria del giudice del dibattimento o GIP o GUP che provvede all'annotazione nei registri e nel Foglio delle Notizie**

per le spese occorrenti all'attività processuale civile
(es. consulente di parte)

→ **Essendo parte processuale si applicano le regole generali di liquidazione e il decreto di pagamento al CTP va (andrebbe) emesso dal magistrato giudicante con annotazione spese da parte della cancelleria**

nella prassi accade (può accadere) che sia il P.M. ad emettere il decreto di pagamento a favore del consulente in questo caso è la segreteria del P.M. che provvede all'annotazione nei propri registri e nel Foglio delle Notizie e trasmette il foglio notizie alla cancelleria del giudicante

(ndr. :nell'applicativo si dovrebbe prevedere l' attestazione di "passaggio a ufficio giudicante" l'uso del foglio notizie in *file ttxt* consente l'attestazione consigliata)

} **alla chiusura e attestazione provvederà la cancelleria del giudicante in relazione al contenuto del giudicato**

foglio delle notizie

PROCURE GENERALI

GIUDIZI PENALI

Spese nel Processo Penale (Dibattimento, GIP,GUP)

per le spese occorrenti all'attività nel processo
(es. citazione testi, diritti di copia)

→ è la cancelleria del giudice del dibattimento o GIP o GUP che provvede all'annotazione nei registri e nel Foglio delle Notizie

per le spese occorrenti all'attività processuale civile
(es. consulente di parte)

→ Essendo parte processuale si applicano le regole generali di liquidazione e il decreto di pagamento al CTP va (andrebbe) emesso dal magistrato giudicante con annotazione spese da parte della cancelleria

nella prassi accade (può accadere) che sia il P.G. ad emettere il decreto di pagamento a favore del consulente in questo caso è la segreteria del P.G. che provvede all'annotazione nei propri registri e nel Foglio delle Notizie e trasmette il foglio notizie alla cancelleria del giudicante

(ndr. :nell'applicativo si dovrebbe prevedere l' attestazione di "passaggio a ufficio giudicante" l'uso del foglio notizie in *file ttxt* consente l'attestazione consigliata)

} alla chiusura e attestazione provvederà la cancelleria del giudicante in relazione al contenuto del giudicato

by
C. G. W.

Uffici Inquirenti/Requirenti

Foglio delle Notizie

Procedure particolari

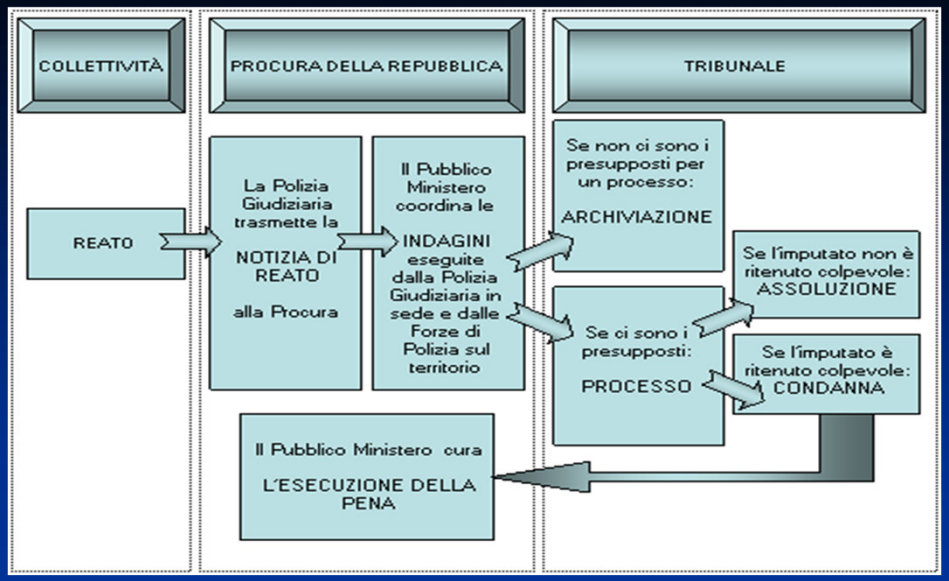

Stralcio

by C. G. W.

l'apertura, e annotazione, per ogni singolo indagato del foglio notizie fa si che quest'ultimo ne segua le vicende processuali

Nell'attività di esercizio dell'azione penale riguardante più indagati l'apertura, e annotazione, per ogni singolo indagato del foglio notizie fa si che quest'ultimo ne segua le Vicende processuali

indagati per i quali vi è archiviazione → **foglio delle notizie chiuso con ATTESTAZIONE non c'è titolo**

indagati, ammessi al pss per i quali vi è rinvio a giudizio,

indagati no ammessi al pss per i quali vi è rinvio a giudizio

foglio delle notizie chiuso con ATTESTAZIONE passaggio ad altra fase

foglio delle notizie chiuso con ATTESTAZIONE passaggio ad altra fase

attestazione passaggio ad altra fase anche se Foglio delle Notizie negativo

Nel programma SIAMM
≈ E' possibile eseguire lo stralcio di spese da un procedimento all'altro solo se le spese in esame non sono state inviate all'ufficio per il recupero crediti o archiviate.
≈ Dopo lo stralcio le spese sono visibili solo separatamente

e/o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

by
C. G. W.

Riferimento normativo:
- ***≈ Art. 673 c.p.p.***
- ***≈ sentenza Corte Costituzionale n. 57/2001***
- ***≈ Nota prot. 221319910.U del 8 settembre 1999***
- ***≈ DAG.29/07/2013.0101909.U***

abolizione del reato
e/o
dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma incriminatrice
viene meno, se già in corso,
l'obbligo dell'azione penale

Chiusura
foglio delle notizie
ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo
per il recupero

by
C. G. W.

≈ archiviazione per infondatezza della notizia di reato
ex art 408 c.p.p.

≈ archiviazione cui all'art 411c.p.p. per mancanza di una condizione di procedibilità

Per le spese che si sono formate nelle procedure d'indagine e,
ANNOTATE
nel reg. mod. 1/A/SG e
nel Foglio delle Notizie

la segreteria P.M., ricevuto il decreto di archiviazione, provvederà alla
CHIUSURA e ATTESTAZIONE
del Foglio delle Notizie
con
NON C'E' TITOLO
PER IL RECUPERO

Riapertura delle indagini.

by
C. G. W.

Art. 414. c.p.p
Riapertura delle indagini.
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.

Le, eventuali, spese che si sono formate nella precedente procedura d'indagine archiviata vanno, unitamente ad altre spese che andranno a formarsi riportate nel nuovo foglio delle notizie da parte della segreteria P.M.

RINVIO A GIUDIZIO
foglio delle notizie
da parte della segreteria, trasmesso, in caso di rinvio a giudizio, con attestazione passaggio ad altra fase, alla cancelleria del giudicante che provvederà alla CHIUSURA e ATTESTAZIONE in relazione al giudicato

ARCHIVIAZIONE
foglio delle notizie
in caso di ulteriore archiviazione CHIUSO con ATTESTAZIONE
NON C'E'
Titolo per il recupero

by
C. G. W.

Istanza per avocazione indagini ex art 412 c.p.p. diretta al Procuratore Generale

L'articolo in esame non prevede obblighi di comunicazione in caso di rigetto le cui forme e modalità rientrano quindi nella discrezionalità dell'ufficio

Per le eventuali spese della procedura , comunicazioni, non è previsto il recupero

NO Iscrizione registro spesa e Foglio Notizie

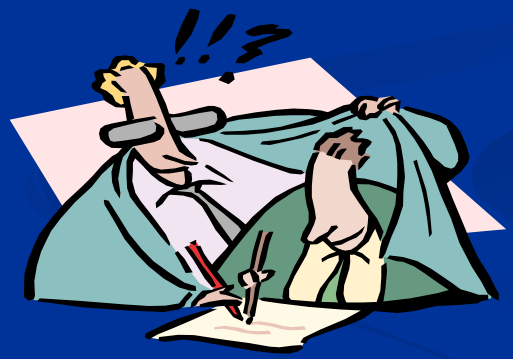

Istanza per impugnazione ex art 572 c.p.p. presentata da parte civile o parte offesa dal reato non costituite in giudizio diretta al P.M.

L'articolo in esame prevede obbligo di notifica del provvedimento di rigetto

Per le spese di notifica non è previsto il recupero

NO Iscrizione registro spesa e Foglio Notizie

PROCEDURE RELATIVE AD IGNOTI

by C. G. W.

relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusosi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.

Cfr. Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.

Le spese eventualmente formatesi nelle procedure relative ad ignoti vanno, da parte della segreteria P.M.,

ANNOTATE

nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie

la segreteria P.M., ricevuto il decreto di archiviazione, provvederà alla

CHIUSURA e ATTESTAZIONE

del Foglio delle Notizie

con

NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO

SPESE di DEMOLIZIONE

by C. G. W.

Fonti:
- ≈ Articolo 61 tusg
- ≈ Articolo 169 tusg
- ≈ Art. 32 legge 24 novembre 2003 n. 326
- ≈ Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 23 luglio 2004
- ≈ Convenzione organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e trasporti e della difesa del 15 dicembre 2005
- ≈ Circolare Ministero Giustizia del 15 marzo 2006 (paragrafo 7)
- ≈ Circolare Ministero Giustizia prot. 17487U del 12 febbraio 2007
- ≈ Circolare Ministero della Giustizia del 19 marzo 2008

Il provvedimento di demolizione e/o ripristino stato dei luoghi avviene, normalmente, nella fase di esecuzione del provvedimento giurisdizionale esecuzione a cui procede , ex art. 73 ord. giudiziario, il Pubblico Ministero che è , sarebbe, il *magistrato che precede ai sensi dell'art. 169 c.p.p. …*

Art.- 204 2-quater. Tusg ….. le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito di ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincoli di solidarietà.

Foglio delle Notizie con ANNOTAZIONE a cura della segreteria delle spese anticipate

Foglio delle Notizie trasmesso all'ufficio recupero crediti Ufficio Giudicante con ANNOTAZIONE Passaggio ad altra fase

Riferimento DAG.27/05/2015.0100928.U

by C. G. W.

Spese per l'accertamento tecnico sulle sostanze stupefacenti sequestrate nell'ambito delle indagini penali

→ Se disposta di iniziativa da parte delle forze dell'ordine che ha proceduto al sequestro l'onere economico rimarrà a carico dell'amministrazione di appartenenza delle forze dell'ordine
NO ANNOTAZIONE
nel reg. mod. 1/A/SG
e nel FOGLIO delle NOTIZIE

→ Se disposto dal pm che abbia assunto la direzione delle indagini o dal pm in un momento successivo il consulente del pm integra a tutti gli effetti la figura dell'ausiliario del magistrato a carico del ministero della giustizia
SI ANNOTAZIONE
nel reg. mod. 1/A/SG
e nel FOGLIO delle NOTIZIE

→ Sarà a carico del ministero della giustizia anche l'attività delle forze dell'ordine preventivamente autorizzata dal pm
SI ANNOTAZIONE
nel reg. mod. 1/A/SG
e nel FOGLIO delle NOTIZIE

In caso di rinvio a giudizio Foglio delle Notizie trasmesso a cura della segreteria PM con **ATTESTAZIONE passaggio altra Fase** alla cancelleria dell'Ufficio giudicante che provvederà alla chiusura definitiva del Foglio delle Notizie con **ATTESTAZIONE** in relazione alla definizione della procedura

spese di
INTERPRETE/TRADUTTORE

by
C. G. W.

non sono ripetibili le spese di
TRADUZIONE
nei casi previsti dal codice procedura penale:
≈ Art. 104 (colloquio con difensore),
≈ Art. 119 (sordo,sordomuto)
≈ Art. 143 (per imputato che non conosce la lingua italiana)
≈ 143 bis (altri casi di nomina interpreti)

SI ANNOTANO
nel reg. mod. 1/A/SG

NON VANNO ANNOTATE
nel
FOGLIO delle NOTIZIE

spese di
TRADUZIONE
deposizione testimoniale
Teste richiesto dalla
Pubblica Accusa
Nel processo penale

spese di
TRADUZIONE
deposizione testimoniale
Teste richiesto dal P.M.
Parte processuale
nel processo civile

Alle
ANNOTAZIONI
nel
reg. mod. 1/A/SG
e nel
FOGLIO delle NOTIZIE
provvede la cancelleria del giudicante

Vedi in materia anche slide che segue

spese di

INTERPRETE/TRADUTTORE

Nella fase delle indagini preliminari

by C. G. W.

SPESE per INTERCETTAZIONE TELEFONICA e AMBIENTALE

SPESE per TRADUZIONE INTERCETTAZIONE TELEFONICA e AMBIENTALE
vedi anche slide intercettazioni

Alle ANNOTAZIONI reg. mod. 1/A/SG foglio delle notizie provvede la Segreteria del PM

≈ **ARCHIVIAZIONE**
foglio delle notizie Chiuso
con Attestazione
NON c'e'
titolo per il recupero

≈ **RINVIO A GIUDIZIO**
foglio delle notizie Chiuso
Passaggio altra fase

spese di **TRADUZIONE** deposizione di persona informata sui fatti nella Fase delle indagini

Alle ANNOTAZIONI reg. mod. 1/A/SG foglio delle notizie provvede la Segreteria del PM

≈ **ARCHIVIAZIONE**
foglio delle notizie Chiuso
con Attestazione
NON c'e'
titolo per il recupero

≈ **RINVIO A GIUDIZIO**
foglio delle notizie Chiuso
Passaggio altra fase

SPESE per
INTERCETTAZIONE TELEFONICA
e AMBIENTALE

by
C. G. W.

Art. 168-bis tusg
c.1 ***La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.***

SPESE ANNOTATE
NEL
FOGLIO delle NOTIZIE
a cura
della Segreteria del P.M.

Foglio delle Notizie
trasmesso a cura della
segreteria PM con
ATTESTAZIONE
passaggio altra Fase
alla cancelleria dell'Ufficio
giudicante che provvederà alla
chiusura definitiva del Foglio
delle Notizie
con ATTESTAZIONE
in relazione alla definizione
della procedura

nel caso in cui la somma venga
liquidata a giudizio definito o
passato ad altro grado di giudizio
Il Foglio delle Notizie
trasmesso a cura della segreteria
PM con
ATTESTAZIONE
passaggio altra Fase
alla cancelleria dell'Ufficio
giudicante che provvederà alla
integrazione
del Foglio delle Notizie
con ATTESTAZIONE
in relazione alla definizione della
procedura

le spese per intercettazione telefonica restano a carico dello Stato quando il procedimento penale si definisce con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato (min. Giust 11 dicembre 1986 n. 4/2742/38)

Vedi in materia anche slide che segue

SPESE PER TRADUZIONE INTERCETTAZIONE TELEFONICA E AMBIENTALE

nomina di interprete da parte della polizia giudiziaria per la traduzione di intercettazioni telefoniche

Ministero della Giustizia
prot.1/4103/44/NV-U-04
del 30/03/2004
Nel caso di nomina di interprete da parte della polizia giudiziaria per la traduzione di intercettazioni telefoniche disposte dal GIP non sembrano ricorrere i presupposti dell'articolo 143, c 2 e 3, c.p.p.

RINVIO A GIUDIZIO

Nomina dell'ausiliario nominato su iniziativa della polizia giudiziaria

Nomina dell'ausiliario nominato su sollecitazione o invito Autorità Giudiziaria

le spese Annotate a cura della segreteria del P. M. nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie vanno,dalla segreteria , trasmesse, con attestazione passaggio ad altra fase alla cancelleria del giudicante che provvederà alla Chiusura e Annotazione in relazione all'esito del giudizio

Vedi in materia anche slide che segue

Spese di intercettazione dirette alla cattura del latitante in relazione ad un titolo definitivo di condanna

DAG.22/03/2016.0054163.U

Il processo di esecuzione è funzionalmente finalizzato all'esame e alla soluzione di questioni inerenti il titolo definitivo o vicende processuali destinate ad incidere sullo stesso da qui la non ripetibilità delle spese

ricerca del latitante

- se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una sentenza definitiva sarà competente a disporre l'attività il giudice dell'esecuzione
- se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una misura cautelare competente sarà il giudice per le indagini preliminari

L'articolo 295 cpp dispone che *al fine di agevolare le ricerche del latitante il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altra forma di comunicazioni*

nel caso in esame

- le attività di intercettazione sono finalizzate a dare concreta attuazione all'ordine di esecuzione del P.M. e non mettono in alcun modo in discussione il titolo definitivo in relazione al quale sono disposte.
- l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione non dà luogo ad un processo di esecuzione ma risponde al principio costituzionale a che *"limitazione della libertà e riservatezza nelle comunicazioni può avvenire soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria"*
- nel caso di specie non trova applicazione l'articolo 204 tusg e le spese per le attività di intercettazione disposte per la cattura del latitante devono ritenersi ripetibili

→ le spese **Annotate** a cura della segreteria del P. M. nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie vanno a cura della segreteria trasmesse, **Attestazione passaggio ad altra fase,** alla cancelleria del giudicante che provvederà alla **Chiusura** e **Annotazione** in relazione all'esito del giudizio

by C. G. W.

La ROGATORIA è l'istituto la cui funzione è quella di rendere possibile, per l'autorità giudiziaria, il compimento di atti processuali e/o la raccolta di elementi di prova presso una diversa autorità giudiziaria, italiana o straniera. ***(quando debbano compiersi atti ricadenti nella competenza territoriale o nella giurisdizione di un'altra autorità giudiziaria, l'ufficio presso il quale è incardinata l'indagine o il processo avanza "richiesta di rogatoria", con la quale si chiede ad altra autorità giudiziaria (italiana o straniera) il compimento di specifici atti, (interrogare testimoni, acquisire documenti e quant'altro ritenuto utile e necessario per la prosecuzione delle indagini o del processo) non ricadenti nella propria competenza territoriale o nella propria giurisdizione.)***

si distingue tra
"rogatoria interna"
e
"rogatoria internazionale"
a seconda che la richiesta del compimento dell'atto processuale venga avanzata (o sia richiesta) ad una autorità giudiziaria italiana ovvero ad una autorità giudiziaria straniera.
In senso tecnico-giuridico il termine rogatoria dovrebbe essere riferito esclusivamente alle richieste internazionali poiché, nel caso di richiesta interna, è più corretto parlare di "atto di delega"

ROGATORIA INTERNAZIONALE

spese per le rogatorie dall'estero Annotate a cura dell'ufficio Delegato nei registri spese MA NON nel foglio delle notizie essendo spese non ripetibili ex art.5 comma 3 tusg

spese per le rogatorie all'estero Annotate nei registri spese e nel foglio delle notizie dell'Ufficio Rogante con attestazione di chiusura in relazione all'esito del giudizio essendo spese ripetibili ex art. 5 comma 3 e art. 7 tusg

ROGATORIA INTERNA O DELEGA

le spese Annotate a cura dell'ufficio Delegato nei registri spese e nel foglio delle notizie che va trasmesso all'Ufficio Delegante con attestazione passaggio ad altra fase

ESTRADIZIONE
da e per l'estero
articolo 5 comma 3 tusg

by
C. G. W.

Le eventuali spese che dovessero formarsi vanno spese

Annotate

nei registri spese

MA NON ANNOTATE

nel foglio delle notizie

(spese non ripetibili ex art 5 c. 3 tusg)

che andrà chiuso con

attestazione

NON c'è

titolo per il recupero ex art.5 comma 3 tusg

(l'attuale formato del File del Foglio notizie permette l'annotazione NEGATIVO

MANDATO di ARRESTO EUROPEO Legge 22 aprile 2005, n. 69

by C. G. W.

Art 1 Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

Art. 28 (Competenza).

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all' articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Art. 37(Spese). ***1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo*** **(ndr es. per interprete e per avvocato d'ufficio art 13)** ***o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.***

Le spese occorrenti sono ANNOTATE nel foglio delle notizie CHIUSO con ATTESTAZIONE NON c'è titolo per il recupero per le spese di cui alla prima parte del richiamato art. 37 e c'è titolo per il recupero per le spese di cui alla seconda parte art. 37

RICONOSCIMENTO SENTENZE PENALI STRANIERE
artt.. 730 c.p.p. e 12 c.p. e
DAG..28/6/2010.0091038.UDAG.07/06/2012.0081124.U

by C. G. W.

l'articolo 730 c.p.p. individua due ipotesi di inizio procedura riconoscimento a seconda che la sentenza straniera pervenga all'autorità giudiziaria

per tramite il Ministero della Giustizia

il Ministero trasmette alla Procura Generale competente per eventuale procedimento riconoscimento la sentenza unitamente alla traduzione in lingua italiana.
"I eventuali spese sostenute dall'amministrazione non possono ricondursi a quelle di un procedimento penale" .
Min. Giust. Prot. n. 91038 del 28 giugno 2010

direttamente

la Procura Generale informata dalla autorità straniera , anche tramite il Ministero Giustizia, della esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero chiede la trasmissione all'autorità straniera con le forme previste dalla convenzione internazionale in vigore con lo Stato estero e in mancanza con rogatoria
"Nel caso in cui il Procuratore Generale proceda con la richiesta di riconoscimento le eventuali spese potranno ricondursi alla disciplina del tusg quali spese irripetibili
Min. Giust. Prot. n. 91038 del 28 giugno 2010

Se manca la traduzione e vi provvede la Procura Generale le spese vanno annotate nel reg. mod. 1/A/SG NO nel foglio Notizie FOGLIO delle NOTIZIE essendo spese irripetibili

se le Procure della Repubblica hanno notizia di sentenza di condanna all'estero a carico di un soggetto nei cui confronti pende un procedimento penale acquisita e tradotta la sentenza segnali alla rispettiva Procura Generale l'opportunità di promuovere l'azione di riconoscimento della sentenza.

Le spese di traduzione la sentenza straniera costituiranno spese di giustizia del relativo procedimento penale.

Se la procedura viene promossa direttamente dalla P.G. le spese di traduzione saranno imputate al capitolo delle spese di giustizia.

FOGLIO NOTIZIE CHIUSO CON ATTESTAZIONE PASSAGGIO AD ALTRA FASE trasmesso all'Ufficio giudicante

INDENNITÀ di CUSTODIA

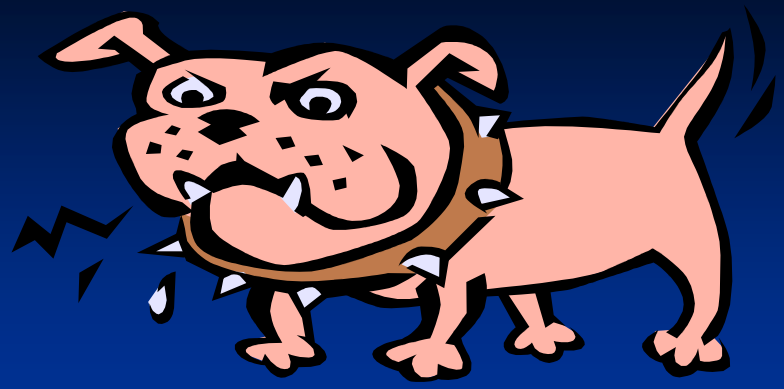

by C. G. W.

ART. 58 tusg
(Indennità di custodia)

1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.

2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.

Le voci di spesa relative alla custodia all'atto della liquidazione se effettuata dal P.M. vanno a cura della segreteria
ANNOTATE
nel reg. mod.1/AS/G e nel
Foglio delle Notizie
che in caso di archiviazione andrà chiuso con
NON c'è Titolo per il recupero

by
C. G. W.

Imposta di Trascrizione nel processo penale

IMPOSTA di TRASCRIZIONE

PROCESSO PENALE

by C. G. W.

Conservatoria.it

sequestro conservativo

disposto dal giudice su richiesta del P.M. a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'Erario per la trascrizione e la cancellazione del sequestro.
È eseguito dall'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni del c.p.c.

riferimenti normativi
≈ art. 316 e 317 c.p.p.
≈ art. 103 disp. att. c.p.p.
≈ articoli 15 e 16 decreto legislativo n. 374/1990
≈ articolo 107 testo unico spese di giustizia
≈ Ministero Giustizia DAG.14/05/2008.0068357.U
≈ Ministero Giustizia DAG.10/12/2021.0247989.U

L'ufficio finanziario non può esigere nessuna tassa o diritto da parte della Procura salva l'azione contro il condannato.
Tali spese andranno da parte dell'ufficio finanziario con mod. 30 presentate a debito [= annotate da parte della cancelleria nel reg. 2/A/SG e nel foglio notizie] *e recuperate dall'ufficio finanziario dopo il passaggio in giudicato della sentenza.*
Il sequestro si trasforma in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna la Cancelleria entro 60 giorni del passaggio in giudicato dovrà chiedere l'annotazione a margine alla trascrizione.
Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U

SPESE

a) Esenti da pagamento dell'imposta se richieste dal pubblico ministero a tutela dell'erario
b) Con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ma nell'interesse di privati
c) Con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ex art. 316 c.p.p.
Rif. Art. 15 e 16 decreto legislativo 374/1990
DAG.10/12/2021.0247989.U

Sequestro conservativo beni iscritti al PRA → *non è sottoposta ad alcun onere la trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione in materia di beni mobili iscritti presso il pubblico registro automobilistico* rif .DAG.01/06/2011.0076260.U

IMPOSTA di TRASCRIZIONE

by C. G. W.

sequestro preventivo
art. 104 e 104 bis disp. att. c.p.p.

sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal c.p.c. per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili
SPESE annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie

- sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione presso i competenti uffici

-sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa
SPESE annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie

- sulle azioni e quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali con l'iscrizione nel registro delle imprese

- sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario

-nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario
Spese annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie

sequestro probatorio →

stante l'assenza di previsione normativa non si procede a trascrizione.
Rif. **Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U**

PROCESSO PENALE

by C. G. W.

ATTESTAZIONE

di chiusura

del

Foglio delle Notizie

Tabelle

Riepilogative

Uffici Inquirenti

"al termine di ogni fase processuale , il funzionario [ndr = individuato dal dirigente] *addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.* [rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lett. d]

il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito
[cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062, *DOG.11/12/2017.0232170.U*]

by C. G. W.

CHIUSURA e ATTESTAZIONE del FOGLIO delle NOTIZIE nel Processo civile e penale

alla definizione di ogni

fase / o / grado

del giudizio / o / delle indagini

apponendo

- data
- Importo Spese *Flaggando le spese prenotate a debito e le spese anticipate ripetibili*
- Attestazione
  - ≈ C'è Titolo
  - ≈ NON c'è titolo
  - ≈ Passaggio altra fase o grado
- Firma

Processo penale minorile provvedimento 7 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 *"va ribadito l'obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura del suddetto registro "*

Attestazione, chiusura e attestazione nel foglio delle notizie

Procure della Repubblica

GIUDIZI CIVILI

il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito
[cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062, *DOG.11/12/2017.0232170.U*]

by C. G. W.

Nelle procedure in cui il P. M. è parte necessaria o interveniente per le spese occorrenti nel processo civile
(contributo unificato, anticipazione forfettaria, diritti di copia)
trova applicazione l'articolo 158 tusg

Spese annotate nei registri spese e Foglio delle notizie a cura, ex art. 158 tusg, della cancelleria del giudicante

per le spese occorrenti all'attività processuale del P.M.
(es. consulente di parte , citazione testi)
è la cancelleria del giudicante che provvede all'annotazioni

Nella prassi può accadere che a liquidare queste spese sia il P.M. in tal caso è la segreteria del P.M. che provvede all'annotazione nei registri e nel Foglio delle Notizie

a cura della segreteria P.M. trasmissione foglio delle notizie alla cancelleria del giudicante con ATTESTAZIONE
Nel Foglio delle notizie passaggio ad altra fase

Spese che a giudizio definito verificatesi le condizioni saranno recuperate dall'ufficio recupero crediti del giudicante ex art. 208 tusg unitamente alle altre spese del processo anticipate dallo Stato

ndr. : nell'applicativo si dovrebbe prevedere l' attestazione di "passaggio a ufficio giudicante"...
l'uso del foglio notizie in *file ttxt* consente l'attestazione consigliata

Annotazione, chiusura e attestazione nel foglio delle notizie

Procure della Repubblica

spese anticipate

NELLE FASI DELLE INDAGINI PENALI

il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito
[cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062, *DOG.11/12/2017.0232170.U*]

by C. G. W.

per le spese occorrenti all'attività di indagine (es. consulente di parte,traduttori ecc) è la segreteria del P.M. che provvede all'annotazione nei registri spese e nel Foglio delle Notizie

Archiviazione del procedimento → foglio notizie Positivo o Negativo → **Fascicolo in Archivio con ATTESTAZIONE nel Foglio delle Notizie NON c'è titolo per il recupero**

Rinvio a giudizio → foglio notizie Positivo o Negativo → **Fascicolo all'ufficio giudicante con ATTESTAZIONE nel Foglio delle notizie Passaggio ad altra fase**

ndr. : nell'applicativo si dovrebbe prevedere l' attestazione di "passaggio a ufficio giudicante"... l'attuale uso del foglio notizie in *file ttxt* consente l'attestazione consigliata

by
C. G. W.

Annotazione, chiusura e attestazione nel foglio delle notizie

Procure della Repubblica

giudizi penali

il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito
[cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062, *DOG.11/12/2017.0232170.U*]

per le spese occorrenti all'attività processuale del P.M.
(es. consulente di parte , indennità testi)
è la cancelleria del giudicante che provvede all'annotazioni

Nella prassi può accadere che a liquidare queste spese sia il P.M. in tal caso è la segreteria del P.M. che provvede all'annotazione nei registri e nel Foglio delle Notizie

a cura della segreteria trasmissione foglio delle notizie alla cancelleria del giudicante con ATTESTAZIONE nel Foglio delle notizie passaggio ad altra fase

Spese che a giudizio definito verificatesi le condizioni saranno, recuperate dall'ufficio recupero crediti del giudicante ex art. 208 tusg unitamente alle altre spese del processo anticipate dallo Stato

ndr. : nell'applicativo si dovrebbe prevedere l' attestazione di "passaggio a ufficio giudicante"...
l'uso del foglio notizie in *file ttxt* consente l'attestazione consigliata

Attestazione, chiusura e attestazione nel foglio delle notizie

PROCURE GENERALI

GIUDIZI CIVILI

il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito
[cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062, *DOG.11/12/2017.0232170.U*]

by C. G. W.

Nelle procedure in cui il P. G. è parte necessaria o interveniente per le spese occorrenti nel processo civile
(contributo unificato, anticipazione forfettaria, diritti di copia)
trova applicazione l'articolo 158 tusg

→ Spese annotate nei registri spese e Foglio delle notizie a cura, ex art. 158 tusg, della cancelleria del giudicante

per le spese occorrenti all'attività processuale del P.G.
(es. consulente di parte , liquidazione testi)
è la cancelleria del giudicante che provvede all'annotazioni

Nella prassi può accadere che a liquidare queste spese sia il P.G. in tal caso è la segreteria del P.G. che provvede all'annotazione nei registri e nel Foglio delle Notizie

→ a cura della segreteria PG trasmissione foglio delle notizie alla cancelleria del giudicante con ATTESTAZIONE Nel Foglio delle notizie passaggio ad altra fase

Spese che a giudizio definito verificatesi le condizioni saranno recuperate dall'ufficio recupero crediti del giudicante ex art. 208 tusg unitamente alle altre spese del processo anticipate dallo Stato

ndr. :nell'applicativo si dovrebbe prevedere l' attestazione di "passaggio a ufficio giudicante"...
l'uso del foglio notizie in *file ttxt* consente l'attestazione consigliata

Annotazione, chiusura e attestazione nel foglio delle notizie
PROCURE GENERALI
spese anticipate
NELLE FASI DELLE INDAGINI PENALI
nei casi di avocazione

il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito
[cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062, *DOG.11/12/2017.0232170.U*]

by C. G. W.

per le spese occorrenti all'attività di indagine (es. consulente di parte,traduttori ecc) è la segreteria del PG che provvede all'annotazione nei registri e nel Foglio delle Notizie

Archiviazione del procedimento → foglio notizie Positivo o Negativo → **Fascicolo in Archivio con ATTESTAZIONE nel Foglio delle Notizie NON c'è titolo per il recupero**

Rinvio a giudizio → foglio notizie Positivo o Negativo → **Fascicolo all'ufficio giudicante con ATTESTAZIONE nel Foglio delle notizie Passaggio ad altra fase**

ndr. : nell'applicativo si dovrebbe prevedere l' attestazione di "passaggio a ufficio giudicante"... l'attuale uso del foglio notizie in *file ttxt* consente l'attestazione consigliata

by
C. G. W.

Annotazione, chiusura e attestazione nel foglio delle notizie

PROCURE GENERALI

AFFARI PENALI

il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito
[cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062, *DOG.11/12/2017.0232170.U*]

per le spese occorrenti all'attività processuale del P.G.
(es. consulente di parte , liquidazione testi)
è la cancelleria del giudicante che provvede all'annotazioni

Nella prassi può accadere che a liquidare queste spese sia il P.G. in tal caso è la segreteria del P.G. che provvede all'annotazione nei registri e nel Foglio delle Notizie

Fascicolo all'ufficio giudicante all'atto dell'annotazione della spesa con ATTESTAZIONE nel Foglio delle notizie passaggio ad altra fase

Spese che a giudizio definito verificatesi le condizioni saranno, recuperate dall'ufficio recupero crediti del giudicante ex art. 208 tusg unitamente alle altre spese del processo anticipate dallo Stato

ndr. : nell'applicativo si dovrebbe prevedere L' attestazione di "passaggio a ufficio giudicante"...
l'uso del foglio notizie in *file ttxt* consente l'attestazione consigliata

FOGLIO DELLE NOTIZIE

Stralcio dal MANUALE OPERATIVO

by
C. G. W.

1- FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI
(tratto dal MANUALE OPERATIVO

by
C. G. W.

Nel Foglio delle Notizie sono riportate le annotazioni fatte, rispettivamente, nel Registro delle spese pagate e in quello delle spese prenotate a debito, purché utili per il recupero.
La compilazione del Foglio delle Notizie prevede l'annotazione dei dati del provvedimento e le rispettive notizie,ovvero le voci di spesa vere e proprie. Si possono presentare dei casi in cui per uno stesso Procedimento possono esservi più titoli per il recupero, dunque una molteplicità di provvedimenti, cui fanno riferimento differenti gruppi di notizie.
La sezione dei dati del provvedimento adottato dal giudice richiede che siano registrati il numero, il tipo di provvedimento, la sede/sezione e la data di emissione.
Nel settore penale è possibile scegliere la *destinazione* delle notizie, intendendo la fase o il grado cui inviare il foglio, nonché la relativa sede.
In alternativa si può indicare se c'è titolo per il recupero oppure no: questo è il caso o di appello (parziale, tardivo …) oppure di passaggio degli atti in archivio.
Il Foglio delle Notizie può essere redatto per grado o per singola fase dello stesso grado, seguendo tutto l'iter processuale.
La sezione delle *notizie* riporta sia le voci di spesa prenotate a debito che quelle pagate riguardanti il medesimo numero di ruolo generale o notizia di reato, nonché le spese degli ufficiali giudiziari.
Nel caso di Provvedimento impugnato è necessario inserire anche la Notizia di Reato (RG) e la sede corrispondente : in questo modo si individuano le voci di spesa iscritte nel primo grado di giudizio, da aggiungere alle eventuali voci di spesa del secondo grado o provenienti da altre sedi, qualora via sia stato un passaggio di competenza del Procedimento.
È possibile, infine, che si presenti il caso in cui, sebbene sia stato inviato il Foglio delle Notizie all'Ufficio del Recupero, subentrino altre spese, anche queste da recuperare: in questa circostanza all'atto della nuova compilazione del *foglio* si evidenziano le spese già inviate al recupero, e risultano *lavorabili* solamente le nuove spese iscritte (foglio notizie suppletivo).
La funzionalità del Foglio delle Notizie consente altresì di elaborare le differenti posizioni debitorie, evidenziando le spese in capo a ciascun imputato / parte processuale.

2- FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI
(tratto dal MANUALE OPERATIVO

by
C. G. W.

La voce di menù "Foglio delle Notizie" consente di accedere alle seguenti funzionalità:

- **Compilazione/ Impugnazione;**
- **Stralcio/Riunione/Unione;**
- **Fallimenti/Successioni/Corpi di Reato;**
- **Visualizzazione;**
- **Scadenziario.**

Compilazione

La prima fase della funzionalità consiste nella ricerca del Procedimento per il quale si vuole compilare il Foglio delle Notizie: all'Utente si presenta, quindi, una maschera di ricerca che riporta i criteri selettivi opportunamente aggregati.
Un Procedimento può essere ricercato per:
Dati del Procedimento quali Settore (*Penale/Civile*), NR/RG, Tipo Registro, Sede, Fase e Sede della Fase (ovviamente nel caso di processi penali); ***La funzionalità consente all'Utente di compilare il Foglio delle Notizie per un dato Procedimento in modo del tutto automatico: il Sistema aggrega le spese prenotate a debito e le spese anticipate procurandosi i dati dai due Registri di riferimento prendendo come elemento comune la notizia di reato o il ruolo generale.***
La Compilazione del foglio prevede la stampa dello stesso al termine della registrazione previo inserimento dei dati inerenti alla chiusura dello stesso (PROVVEDIMENTO).
Il Sistema permette di visualizzare sempre a monitor lo stato ed il numero delle spese registrate per un dato procedimento, ma la stampa del foglio risulta possibile solo all'atto della chiusura dello stesso, o se è già presente un provvedimento precedentemente inserito.
La funzionalità si articola in due fasi:
- Ricerca del Procedimento;
- Compilazione del Foglio delle Notizie.

3-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI
(tratto dal MANUALE OPERATIVO)

by
C. G. W.

Stralcio

Con questa funzionalità è possibile “trasferire” le Notizie di Spese da un Procedimento ad un altro. Ciò è possibile solamente per i procedimenti penali e quindi nella maschera di ricerca il criterio del settore risulta bloccato e non lavorabile. Introdotti gli estremi del Procedimento di partenza si può effettuare la ricerca.
Selezionato il fascicolo si visualizza il primo pannello denominato “Procedimento”, con i dati della notizia di reato, della sede e del registro (eventualmente anche della fase). Successivamente sarà necessario selezionare il PROCEDIMENTO DI DESTINAZIONE, utilizzando l’apposito tasto posto al centro della pagina, sul lato destro. Si aprirà la consueta pagina di ricerca e qualora il procedimento non fosse già presente in base dati, sarà possibile inserirlo direttamente utilizzando l’apposita funzionalità nel menu AZIONE Dopo aver quindi selezionato anche il procedimento di destinazione, nel pannello denominato NOTIZIE è possibile selezionare le spese dal Procedimento di provenienza (*procedimento padre*), visualizzate nella tabella superiore, con il meccanismo delle checkbox e trasferirle nella tabella relativa al Procedimento di destinazione mediante la freccia verde indirizzata verso destra. Inoltre è possibile abilitare la casella denominata “Copia Tecnica”, effettuando un click del mouse nella casella corrispondente e selezionando ”sì”, con la quale si può tenere traccia della spesa trasferita anche nel Procedimento di provenienza.
E’ possibile terminare l‘operazione cliccando sul tasto “Registra”.

4-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI
(tratto dal MANUALE OPERATIVO)

by
C. G. W.

trasferimento di fase o competenze

L'Utente (firmatario del Foglio delle Notizie) è tenuto a decidere quali, tra le spese presenti nella tabella, sono da inviare presso altra Sede per un trasferimento di fase o competenze; ciò è fatto spuntando la casella presente nella prima cella della riga denominata "RIPETIBILE" corrispondente alla spesa da inviare in funzione della Sede selezionato nel settore "Dati Provvedimento".
Dopo aver inserito i "Dati Provvedimento" il sistema mostrerà la stringa riassuntiva. Questa deve essere selezionata affinché la compilazione avvenga in maniera completa e corretta. Dopo aver selezionato il provvedimento inserito, sarà necessario spuntare le spese ripetibili in basso e poi registrare tramite l'apposito tasto in VERDE presente nella parte bassa della pagina

5-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI
(tratto dal MANUALE OPERATIVO)

Foglio notizie negativo

Nel caso in cui all'atto della compilazione, non siano presenti spese o comunque non siano ripetibili, è necessario comunque procedere con la compilazione di un foglio notizie "NEGATIVO". Sarà necessario inserire un nuovo provvedimento, di qualsiasi tipologia tra quelle disponibili (variabili in funzione dell'ufficio compilatore), e poi selezionare la casella in basso, che riporta appunto la dicitura *Foglio Notizie Negativo*

Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile effettuare la stampa che ovviamente non riporterà alcun importo.

La trasmissione del foglio notizie negativo sarà visualizzabile sia dall'ufficio compilatore, sia dall'ufficio eventualmente destinatario del provvedimento.

Tale visualizzazione avverrà tramite una notizia fittizia di importo uguale a zero, non selezionabile, con indicazione della sede di provenienza.

Qualora il pannello dei "Risultati" della ricerca di un fascicolo dia risultato negativo, il sistema dà la possibilità di registrare il nuovo fascicolo attraverso la pressione del pulsante "Inserisci nuovo Procedimento" e riportando gli estremi di questo. T

Tale eventualità si ha quando il procedimento non è stato registrato.

La procedura si rende necessaria per un eventuale stampa del foglio negativo o per poter visualizzare tutte le spese trasmesse da altri uffici giudiziari o altre fasi.

Dopo aver creato il procedimento, nella fase di compilazione saranno visibili tutte le spese trasmesse, con i relativi uffici mittenti che le hanno inserite.

6-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI
(tratto dal MANUALE OPERATIVO)

by
C. G. W.

Foglio notizie integrativo/suppletivo

Sarà possibile, in qualsiasi momento, compilare un foglio notizie integrativo/suppletivo inserendo un nuovo provvedimento e selezionando eventuali spese sopravvenute successivamente.

Per avere la percezione di eventuali spese sopravvenute per procedimenti con foglio notizie già compilato, è possibile ricercare il fascicolo abilitando la casella FOGLI NOTIZIE INTEGRATIVI .

Tale funzionalità restringerà i risultati ai soli procedimenti con spese potenzialmente ripetibili, concretizzatesi in data successiva all'ultima compilazione del foglio notizie (negativo o positivo indifferentemente).

FAQ Ministero della Giustizia Portale SIAMM

E' possibile eseguire lo stralcio di spese da un procedimento all'altro solo se le spese in esame non sono state inviate all'ufficio per il recupero crediti o archiviate.

Usa apposita funzione di SIAMM seleziona le spese da stralciare.

Dopo lo stralcio le spese si vedono solo separatamente

7-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI
(tratto dal MANUALE OPERATIVO)

by
C. G. W.

Visualizzazione

La funzionalità di Visualizzazione permette all'Utente di visionare e ristampare il *Foglio delle Notizie Utili* che deve essere allegato al sottofascicolo processuale ed una copia inviata all'ufficio Recupero Crediti, se già compilato in precedenza. Per produrre la stampa di un Foglio delle Notizie già compilato si deve ricercare il fascicolo attraverso la voce Ricerca nel pannello dei Risultati della ricerca, selezionare il Procedimento di interesse e scegliere la voce "Visualizza Foglio Notizie". Sulla schermata successiva, si potrà selezionare il provvedimento e premere sul pulsante "STAMPA" (di colore verde), posto subito sotto il pannello dei provvedimenti. Tale pulsante stamperà solo il provvedimento selezionato, mentre senza alcuna selezione, stamperà tutti i provvedimenti in ordine cronologico, attribuendo la dicitura INTEGRATIVO a tutti quelli successivi al primo.

Riunione

Con questa funzionalità è possibile trasferire le Notizie di Spese da procedimento ad un altro in seguito ad una riunione dei fascicoli.
La sequenza ripercorre i passi relativi a quella dello "Stralcio".

Unione

Con questa funzionalità è possibile trasferire le spese da un procedimento con registro "ignoti" a uno con registro "noti".
Dopo aver indicato i criteri di ricerca e aver selezionato il procedimento di interesse nel pannello "Risultati", nel pannello "Procedimento" andrà ricercato e selezionato il procedimento su cui trasferire le spese; successivamente nel pannello "Unione" si procederà nello stesso modo previsto e descritto nella funzionalità "Stralcio".

by
C. G. W.

ANNULLAMENTO

Con questa funzionalità è possibile annullare la compilazione di un Foglio delle Notizie relativo ad un procedimento, senza tuttavia in alcun modo modificare le spese ad esso associate.
La prima fase è rappresentata dalla ricerca del Procedimento mediante la funzionalità della "ANNULLAMENTO Foglio Notizie" dalla quale è possibile selezionare il Procedimento di interesse.
Una volta selezionato il procedimento sarà sufficiente premere il pulsante chiamato "Annulla Foglio Notizie", in seguito il sistema chiederà la conferma del'annullamento del Foglio Notizie.
L'annullamento di un Foglio delle Notizie non comporta l'eliminazione dai rispettivi registri delle spese annotate per il Procedimento in esame; a questo punto è possibile tornare nuovamente alla Compilazione del foglio per lavorare nuovamente tali notizie.
Effettuato l'annullamento è possibile stampare una ricevuta tramite l'apposito tasto presente sulla fascia verde di conferma, che potrà anche essere inviata all'ufficio di fase successiva a cui era stato destinato il FN, affinché effettui l'annullamento della trasmissione anche sulla sua sede.
Nel caso in cui la compilazione da annullare sia stata una Trasmissione Atti ad altro ufficio/fase, occorrerà comunicare con il destinatario in modo che venga effettuato l'annullamento anche in tale sede, direttamente dal menu SCADENZARIO

by
C. G. W.

Scadenzario Foglio Notizie

Lo Scadenzario del Foglio delle Notizie è una funzionalità che permette di visualizzare se sono state inviate presso l'ufficio dove l'Utente è connesso delle notizie da altri uffici, fasi o sedi. Dopo aver cliccato sulla voce della funzionalità si apre una maschera di ricerca e nei risultati sono riportati gli estremi dei procedimenti per i quali c'è stato un invio di notizie; la tabella reca le informazioni circa l'Ufficio Giudiziario dal quale provengono queste notizie, gli estremi del procedimento per le quali sono state annotate. Nei casi di fogli notizie provenienti da altre sedi, tramite il menu a tendina in basso, sarà necessario inserire lo stesso procedimento nella propria basedati (stessa sede e stessi numeri di procedimento e registro), tramite la funzionalità INSERISCI NUOVO PROCEDIMENTO. Solo dopo le due operazioni, sarà possibile spostare le spese dal procedimento di provenienza a quello di destinazione, tramite la funzionalità di STRALCIO/RIUNIONE Foglio Notizie.

Nei casi invece di fogli notizie provenienti da altri uffici o fasi (solo per procedimenti penali), non si dovrà effettuare alcuna operazione.

A parità di notizia di reato, il sistema farà convergere le notizie trasmesse direttamente nel procedimento di fase creato. Per tutti i fogli notizie trasmessi e visibili nella sezione SCADENZARIO, è stata introdotta una nuova funzionalità, disponibile nell'apposito menu a discesa, che permetterà di "Annullare" la trasmissione nel caso l'ufficio mittente comunichi di aver commesso qualche errore (tale ufficio dovrà a sua volta annullare anche il proprio foglio notizie per procedere con una nuova compilazione/trasmissione).

Nel caso in cui la ricerca del foglio notizie non produca alcun risultato, sarà possibile stampare una "certificazione" che dimostri appunto che non risultano trasmissioni di notizie da parte di altri uffici o sedi, che sarà possibile allegare al fascicolo cartaceo per dimostrare che a quella data non vi erano notizie da acquisire. Per effettuare la stampa sarà sufficiente scegliere, dal menu delle azioni possibili, la funzione *STAMPA CERTIFICAZIONE ASSENZA RISULTATI RICERCA*

by
C. G. W.

CORPI di REATO

Questa funzione permette la creazione del Foglio delle Notizie nel caso di Corpi di Reato, quindi di fascicoli di Vendita singolo o cumulativa di corpi di reato.

La funzionalità si articola in più fasi:

≈ Ricerca del Procedimento d'interesse;

≈ Compilazione delle *notizie*;

≈ Gestione dei Pagamenti Volontari.

La schermata è formata da quattro riquadri:

***- Notizie*,**

***- Notifiche Ufficiale Giudiziario*,**

***- Pagamento Volontario*,**

***- Note*.**